

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

*Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it*

*CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 10/2013 DEL 17/09/2013*

Indice Argomenti:

- 1. Incentivi per le assunzioni degli “under 30”**
- 2. Le movimentazioni bancarie in “entrata ed uscita”**
- 3. L’Imu e le immobiliari di costruzione**
- 4. Conviene pagare subito le multe**

1) INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DEGLI “UNDER 30”

Il quadro per la fruizione degli **incentivi** volti a promuovere l’**occupazione stabile** di giovani lavoratori **fino a 29 anni** d’età, **privi d’impiego** regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi** ovvero privi di **diploma di scuola media superiore o professionale**, ex art. 1 del DL 76/2013 (il c.d. DL “Lavoro”), si completa con le **istruzioni** dell’INPS.

Il riferimento è all’incentivo economico – pari a **un terzo** della **retribuzione**, nella misura massima mensile di **650 euro** – di cui il citato articolo prevede in via sperimentale, nei limiti di risorse predeterminate e al ricorrere di specifiche condizioni (**da verificare – eventualmente - con il Loro Consulente del lavoro**), la concessione per **18 mesi**, in caso di **assunzione** dei suddetti lavoratori **a tempo indeterminato**, ovvero per **12 mesi**, in caso di **trasformazione a tempo indeterminato** di un rapporto a termine in corso con gli stessi.

Il 17 settembre, un comunicato stampa del Ministero del Lavoro ha individuato il periodo di **decorrenza** delle assunzioni e trasformazioni agevolabili – che devono essere effettuate **dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015**. Con la circolare n. 131 del 17 settembre l’INPS fornisce invece alcune

STUDIO BELCASTRO

precisazioni normative e le indicazioni operative per essere ammessi all'incentivo e fruire, mediante **conguaglio**, dello stesso.

Con riferimento ai lavoratori interessati, la circolare chiarisce, innanzitutto, che deve trattarsi di persone che, al momento dell'assunzione o della decorrenza della trasformazione, abbiano compiuto 18 anni e **non** abbiano **ancora compiuto 30 anni**. Per riempire di significato la **locuzione** legislativa "**privo di impiego regolarmente retribuito**" si rinvia, invece, al **DM 20 marzo 2013**, che definisce tale condizione come quella di chi, negli ultimi 6 mesi, non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero di chi, negli ultimi 6 mesi, abbia svolto un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo (pari, rispettivamente, a 4.800 e a 8.000 euro) escluso da imposizione.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a **tempo parziale**, ivi comprese quelle in forma di **apprendistato** (benché, in quest'ultimo caso, come spiegato dalla circolare in commento, se ne vari la misura). È espressamente **escluso** in relazione alle assunzioni di **lavoratori domestici** e deve ritenersi escluso anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro intermittente o ripartito, in quanto forme contrattuali non idonee a garantire la stabilità dell'occupazione.

Tra le varie condizioni cui è subordinata la concessione del bonus (la **regolarità contributiva**, l'osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto dei contratti collettivi e dei principi generali fissati dalla L. 92/2012, le condizioni generali di **compatibilità con il mercato interno** previste dal Regolamento CE n. 800/2008), ci si sofferma sull'"**incremento netto dell'occupazione**".

Ai sensi della norma in esame, infatti, è necessario che l'assunzione determini un incremento netto dell'occupazione **rispetto** alla **media** dei lavoratori **occupati** nell'**anno precedente**, valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. In caso di trasformazione, la condizione di cui si tratta può realizzarsi alla data di decorrenza della trasformazione oppure, mediante un'**assunzione compensativa successiva**, **entro un mese** da tale data. È poi necessario – aggiunge la circolare n. 131/2013, cui è allegata una **guida** che illustra i criteri per il calcolo – che l'incremento sia **mantenuto per ogni mese** di vigenza dell'incentivo.

Sul piano operativo, poiché il beneficio spetta **fino all'esaurimento** delle **risorse** specificamente stanziare per ogni Regione, allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza, prima di effettuare l'assunzione o la trasformazione, la residua disponibilità delle stesse, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, che prende le mosse da una "**domanda preliminare di ammissione**".

Più precisamente, come spiega la circolare, il datore di lavoro dovrà trasmettere detta domanda all'INPS, avvalendosi esclusivamente del **modulo telematico "76-2013"** (del cui rilascio verrà data comunicazione con un successivo messaggio) e indicando il nominativo del lavoratore e la Regione di esecuzione della prestazione lavorativa. **Entro 3 giorni**, l'INPS **verificherà** l'ammontare delle risorse residue e, in caso di disponibilità, **comunicherà** al datore di lavoro, esclusivamente in modalità telematica, che è stato "**prenotato**" in suo favore l'**importo massimo** dell'**incentivo** per il lavoratore indicato.

STUDIO BELCASTRO

A questo punto, il datore di lavoro avrà **7 giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto per stipulare il **contratto di assunzione o di trasformazione**, e **14 giorni lavorativi** dalla ricezione della suddetta comunicazione per **comunicare** all'INPS, in via telematica, mediante l'apposita funzionalità che verrà resa disponibile, l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, presentando, contestualmente, **istanza di conferma della prenotazione** in suo favore, che varrà come **domanda definitiva di ammissione**. Si tratta di **termini perentori**, la cui inosservanza determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione di somme.

Infine, ricevuta la suddetta domanda definitiva, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà alcuni **controlli** circa i requisiti di spettanza dell'incentivo, il cui **esito**, positivo o negativo, sarà visualizzabile **all'interno del Cassetto previdenziale**. Gli altri controlli sui presupposti dell'agevolazione saranno effettuati a posteriori.

2) LE MOVIMENTAZIONI BANCARIE IN “ENTRATA ED USCITA”

Gli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 prevedono che **le movimentazioni bancarie in entrata e in uscita non giustificate** sono considerate **ricavi e/o compensi** non dichiarati, e, ai fini IVA, operazioni imponibili non fatturate.

Sui profili critici di tale presunzione varie volte la dottrina si è soffermata, posto che detta presunzione, avendo come base sia i prelievi che i versamenti, di fatto può avere effetti molto pregiudizievoli nei confronti del contribuente, oltre che **ingiustificati** e sganciati dalla realtà.

Come rilevato dalla migliore dottrina, può accadere, paradossalmente, che colui il quale presta a un parente una somma staccando un assegno, e poi la riceve in restituzione, rischia di vedersi presumere ricavi per il **doppio** di questa somma.

Il problema si pone in particolar modo per i **professionisti** e gli **imprenditori individuali**, che sovente hanno difficoltà a separare in maniera netta la sfera professionale/commerciale da quella individuale. Per questo motivo, tra l'altro, la questione è stata di recente rimessa alla **Corte Costituzionale** (si veda la sentenza C.T. Reg. Roma 10 giugno 2013 n. 27/29/13).

Tanto detto, la Cassazione continua ad avere un atteggiamento **molto rigoroso** sulla prova contraria che i contribuenti si trovano a dover fornire quando sono raggiunti da un accertamento fondato sulle indagini finanziarie.

Due sentenze **depositate ieri**, la 21302 e la 21305 confermano, in sostanza, che:

STUDIO BELCASTRO

- non è sufficiente una prova generica circa le ipotetiche causali dell'affluire di somme sui conti correnti, "ma è necessario che il contribuente fornisca la prova **analitica** della riferibilità di **ogni** singola **movimentazione** del conto a operazioni già evidenziate nella dichiarazione annuale ovvero estranee alla sua attività professionale";

- è permesso, al contribuente così come all'Amministrazione finanziaria, la produzione di **dichiarazioni** di terzi attestanti il carattere extrafiscale delle movimentazioni, ma "con cautela". L'ultima affermazione è piuttosto comprensibile.

Non basta che il contribuente produca una dichiarazione di un suo **ipotetico amico** attestante che il movimento in entrata è inerente alla restituzione di un prestito in precedenza concesso.

Siccome si tratta di elementi indiziari, occorre che le dichiarazioni siano riscontrate da elementi esterni. Per azzardare un'ipotesi, nel caso descritto la prova può essere persuasiva se, oltre alla dichiarazione, fosse presente una movimentazione in uscita avente come beneficiario chi, poi, ha **restituito** il prestito.

Come detto dalla Cassazione, il significato della dichiarazione "deve essere invero apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni **apodittiche**, generiche, sommarie o cumulative".

3) IMU E LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE

Il settore edile è quello sicuramente più colpito dall'attuale crisi economica, in particolare se si pensa alle nuove costruzioni.

Imporre una tassazione eccessiva alle imprese costruttrici, per quegli immobili che non esprimono capacità contributiva né assorbimento di servizi comunali perché ancora invenduti, risulta una situazione insostenibile.

Tali immobili, non essendo assimilabili ad abitazioni principali, scontano aliquote d'imposta ai fini IMU spesso molto elevate, al limite del tetto massimo consentito dalla norma, pari all'1,06%.

Il fatto che l'art.56 del D.L. n.1/12 ha introdotto il co.9-bis all'art.13 del D.L. n.201/11, prevedendo per i Comuni la possibilità di ridurre l'aliquota di base, fino allo 0,38%, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, a nulla è valso, dato che nella pratica i Comuni avevano necessità di aumentare il gettito e non potevano permettersi sconti ulteriori.

A metter un freno all'arbitrio dei comuni, è intervenuto il legislatore con il **D.L. n.102/13** che contiene infatti una doppia previsione:

- una relativa al 2013, prevista dall'art.2 co.1 del D.L. 102/2013;
- una relativa alla disciplina dal 2014, prevista dall'art.2, co.2, lett. a) – D.L. n.102/13.

3.1 La previsione per il 2013

Il primo articolo stabilisce che ***“per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/11, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”***.

Dunque, è stato soppresso il versamento della rata di dicembre 2013, mantenendo comunque inalterato il prelievo di giugno, a titolo di acconto IMU.

Dato che quel versamento è stato effettuato sulla base delle aliquote 2012, qualora il Comune preveda un incremento delle aliquote 2013 entro il prossimo 16 dicembre, sarebbe opportuno interrogarsi se occorra o meno effettuare il versamento a conguaglio della prima rata.

Parte della dottrina ritiene di sì, ma va detto che la norma non si riferisca a “primo semestre” e “secondo semestre” ma a “prima rata” e “seconda rata”: poiché la prima rata era basata sulle aliquote 2013 e l'eventuale maggiore aliquota trova efficacia solo sulla seconda rata, la conclusione è che comunque, se il calcolo del versamento a giugno è stato effettuato sui parametri 2012, a dicembre non vi sarà alcunché da versare, anche se il Comune dovesse aver deliberato un incremento delle aliquote. Medesime considerazioni valgono anche nel caso, molto più remoto, di riduzione delle aliquote: nessun rimborso spetterebbe all'immobiliare.

Unica condizione necessaria per l'esonero dal versamento è che permanga la destinazione alla vendita e che quindi, l'immobile non sia locato: nel caso di locazione si ritiene che l'agevolazione vada riconosciuta pro – rata temporis in ragione del periodo nel quale si sono realizzate le condizioni.

3.2 La previsione a regime per il 2014

Il secondo articolo prevede che ***“A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”***.

Lo stesso esonero affermato per la seconda rata 2013, viene introdotto a regime a partire dal 2014, eliminando evidentemente la previsione che consentiva ai Comuni di introdurre un'aliquota ridotta.

Alcune osservazioni:

- il riferimento del legislatore è ai **“fabbricati”**, quindi nessuna agevolazione può riguardare le altre tipologie di immobili, come le aree fabbricabili;
- il riferimento del legislatore è **a ogni tipo di fabbricato**, non esclusivamente a quelli abitativi; dunque anche uffici, capannoni e negozi sono interessati dall'esonero;

STUDIO BELCASTRO

- **non è previsto un orizzonte temporale di durata dell'agevolazione**; la norma sembra consentire l'esonero fintanto che il costruttore rimane in possesso del fabbricato, purché non lo lochi;
- la norma parla di **impresa costruttrice**, non necessariamente di immobiliari di costruzione;
- la norma si riferisce ai **fabbricati costruiti** e non anche a quelli ristrutturati;
- il riferimento per il riconoscimento dell'esonero è il fatto a che **l'immobile sia destinato alla vendita**, aspetto difficile da verificare; l'importante è comunque che l'immobile non venga locato, ma non si esclude l'immobile che venga utilizzato direttamente.

4) CONVIENE PAGARE SUBITO LE MULTE

Dopo le modifiche apportate col decreto "fare" all'articolo 202 del Codice della strada, il trasgressore o l'obbligato in solido, **entro 5 giorni dalla data di contestazione o di notificazione per raccomandata del verbale di violazione, può pagare la sanzione pecuniaria nella misura del 70% della cifra corrispondente al minimo di legge.**

Ciò vuol dire, ad esempio, che per l'utilizzo del cellulare durante la marcia – abitudine tanto comune quanto pericolosa - l'utente potrà chiudere la partita con gli operatori di polizia pagando una sanzione di 112 euro invece che di 160 (minimo edittale), mentre per una sosta in seconda fila, il pagamento entro 5 giorni consente al trasgressore di cavarsela con 28,70 euro a fronte dei 41 previsti come minimo edittale per il pagamento entro 60 giorni.

3.1 Le istruzioni del Viminale

Il Ministero degli Interni ha già provveduto a dare istruzioni operative per la redazione dei verbali di contestazione e per la riscossione delle somme, chiarendo che in sede di contestazione dell'illecito, l'operatore di polizia dovrà indicare il valore della sanzione pecuniaria in misura ridotta, con la riduzione del 30%, sempre che tale facoltà non sia esclusa dal tipo di illecito accertato.

Al trasgressore e/o obbligato in solido deve essere inoltre consegnato un documento completo delle indicazioni per l'effettuazione del pagamento scontato, che fino a nuova disposizione, dovrà essere effettuato in contanti presso la Sezione Polizia Stradale (l'interessato non potrà utilizzare il terminale P.O.S.), ovvero con versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione Polizia Stradale che ha in carico il verbale.

STUDIO BELCASTRO

L'operatore di polizia dovrà chiarire al cittadino che il pagamento della sanzione nella misura ridotta del 30% non può essere effettuato nelle mani dell'agente accertatore, se non nei casi specificamente previsti dagli artt. 202 e 207 C.d.S.

3.2 Rilascio della quietanza

In riferimento al pagamento in contanti presso la Sezione Polizia Stradale, il Viminale precisa che al momento della riscossione della somma nella misura del 30%, dopo aver verificato la presenza dei dati del verbale di contestazione nel sistema informatico della Sezione Polizia Stradale, ovvero l'appartenenza dello stesso al carico della stessa, in base alla copia dell'atto esibito dal cittadino, l'operatore dell'Ufficio Verbali deve procedere "alla verifica del rispetto del termine di 5 giorni dalla contestazione o, se più favorevole, dalla notificazione del verbale".

Laddove sussistano le condizioni per ammettere al pagamento in forma ridotta del 30%, l'operatore provvederà alla compilazione con strumenti elettronici della quietanza di pagamento in duplice copia (una da rilasciare all'interessato e l'altra per l'ufficio).

3.3 Acconto sull'iscrizione a ruolo

In assenza delle condizioni per il rilascio della quietanza, il cittadino può essere invitato a effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale entro il termine di 60 giorni.

L'operatore, poi, dovrà chiarire all'interessato che il pagamento con la riduzione del 30% effettuato fuori termine e in assenza di integrazioni della somma entro il 60° giorno dalla contestazione/notificazione del verbale (da effettuare solo utilizzando il pagamento in contanti ovvero il versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione Polizia Stradale), costituisce acconto di quanto dovuto in sede di riscossione della sanzione mediante iscrizione a ruolo.

3.4 Escluse le sanzioni più gravi

Lo sconto del 30% per i pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale non è applicabile a tutte le violazioni.

Tale facoltà è esclusa, ad esempio, per le violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida.

Sono altresì escluse dal beneficio le sanzioni pecuniarie penali come la guida in stato di ebbrezza (se il tasso alcolemico supera gli 0,8 grammi/litro) e quelle per le quali è escluso il pagamento in misura ridotta (ad esempio, il contromano e l'inversione su autostrade e strade extraurbane principali).

3.5 Polizza Rca scaduta

Anche chi circola con la polizza RCA scaduta da non più di trenta giorni paga con lo sconto: per l'automobilista "distratto" è previsto uno sconto significativo sulla sanzione pecuniaria inflitta dagli operatori di polizia in sede di controllo.

STUDIO BELCASTRO

È sufficiente rimettersi in regola entro 5 giorni (cioè rinnovare subito la copertura assicurativa) oppure demolire il mezzo, pagando la multa ulteriormente ridotta a 147,18 euro.

ALLEGATI

Scadenziario tributario di Settembre 2013

PRECEDENTI CIRCOLARI 2013

Numero	Del	Argomento
01/2013	15.01.2013	Utilizzo crediti di imposte in compensazione Deducibilità dei costi dei veicoli aziendali (aggiornamento) La partita iva del cliente in fattura Rivalutazione terreni e partecipazioni La soppressione del ruolo agenti
02/2013	24.02.2013	Le scadenze fiscali per l'anno 2013
03/2013	10.03.2013	Gli interessi di mora nelle transazioni commerciali La Pec (posta elettronica certificata) per tutti
04/2013	08.04.2013	L'art. 62 è ancora applicabile ai prodotti agro-alimentari Approvato decreto che sblocca debiti Pubblica Amministrazione
05/2013	06.05.2013	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2012 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2013 L'Inps non invia più i mod. F24 relativi ai contributi minimi annuali
06/2013	16.06.2013	La proroga dei termini di versamento delle imposte La doppia contribuzione Inps
07/2013	23.06.2013	Il Decreto del Fare: agevolazioni acquisti impianti e macchinari Il Decreto del Fare: dilazione somme iscritte a ruolo da Equitalia Il Decreto del Fare: non pignorabilità abitazione principale Equitalia
08/2013	30.06.2013	Rinviato l'aumento dell'iva Incentivi per l'occupazione giovanile Aumento dell'imposta di bollo Incentivi per le "start-up" al Sud Semplificazioni in materia di valutazione dei rischi
09/2013	04.08.2013	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

SETTEMBRE 2013

Domenica 15

- ***Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve”*** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Luglio (versamenti di Agosto) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria) (termine eccezionalmente prorogato al 19 settembre per effetto dello spostamento del termine originario di versamento dal 16 al 20 agosto, giusta nostra circolare n. 9/2013 del 4/8 u.s.)

- ***Iva – Ravvedimento operoso “breve”*** – Termine per le regolarizzazioni relative al II trimestre dell'anno in corso con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trimestrali ordinari e trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria) (termine eccezionalmente prorogato al 19 settembre per effetto dello spostamento del termine originario di versamento dal 16 al 20 agosto, giusta nostra circolare n. 9/2013 del 4/8 u.s.)

- ***Iva*** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Lunedì 16

- ***Delega Unica - Modello F24*** :
 - o ***Iva*** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o ***Ritenute*** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o ***Inps*** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
- **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al primo trimestre dell'anno in corso
- **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento II rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (senza aggravio) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole

STUDIO BELCASTRO

persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (senza aggravio) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)

STUDIO BELCASTRO

- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da parte delle sole persone fisiche che per la sola prima casa hanno optato per il versamento in tre rate

Venerdì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Sabato 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del IV periodo contabile (luglio-agosto) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al IV periodo contabile (luglio-agosto)

Mercoledì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente**
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro**

Sabato 28

- **Unico 2013 – Ravvedimento operoso - Persone fisiche non titolari partita iva - Imposte sui redditi 2012 - Termine ultimo per la tardiva presentazione, su supporto cartaceo e tramite Unico 2013, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740) relativa allo scorso anno 2012**
- **Preu – Prelievo unico erariale – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del V periodo contabile (settembre-ottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente (maggio-giugno)**

Lunedì 30

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)**
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale giunta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)**
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assi-**

STUDIO BELCASTRO

stenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- *Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)*
- *Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)*
- *Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)*

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- *Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (senza aggravio) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)*
- *Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)*
- *Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)*
- *Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)*

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- *Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2012 ed in primo acconto per il 2013 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole società e per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)*

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2012 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2013 – (con aggravio dello 0,4%) **(per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) **(per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)
-
- **Iva –** Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
 - **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint” –** Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Agosto (versamenti di Settembre), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 settembre)
 - **Invio telematico dichiarazione annuale Unico 2013 –** Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni Unico 2013 relative allo scorso anno 2012 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)
 - **Unico 2012 – Ravvedimento operoso – Persone fisiche, società di persone e società di capitali -** Presentazione per via telematica della dichiarazione rettificativa dell'Unico 2012 relativo all'anno 2011 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)
 - **Invio telematico dichiarazione Iva annuale autonoma per 2012 –** Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, dell'eventuale dichiarazione Iva annuale autonoma relativa allo scorso anno 2012 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)
 - **Iva annuale autonoma per 2011 – Ravvedimento operoso –** Presentazione per via telematica della dichiarazione rettificativa Iva annuale autonoma relativa allo scorso anno 2011 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)
 - **Iva – Rimborso –** Termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso Iva annuale relativa all'anno precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Versamenti omessi – Ravvedimento operoso – Persone fisiche, società di persone e società di capitali** - Termine ultimo per il versamento di tutte le imposte (irpef, ired, irap, iva, addizionali, ritenute ed ici) omesse durante l'anno precedente e da versare con l'aggravio delle sanzioni ridotte (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)
- **Iva – Comunicazioni mensile dati black-list** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di agosto la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di luglio
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° settembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° settembre del relativo anno
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento quarto trimestre in caso di rateizzazione
- **Concessionarie auto** – Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel II quadrimestre dell'anno in corso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"
- **Registro beni ammortizzabili** – Annotazione degli acquisti di beni ammortizzabili effettuati durante l'anno precedente e rilevazione delle relative quote di ammortamento imputate all'esercizio appena chiuso (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) conte-

STUDIO BELCASTRO

nente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

- ***Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti*** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- ***Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati*** – Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali
- ***Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati*** – Termine per l'invio (esclusivamente in via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- ***Enpam – Cassa previdenza medici*** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- ***Inpgi – Cassa previdenza giornalisti*** – Termine per il versamento dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***